



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento*

**VERBALE n. 10**

*Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza straordinaria ubicati nella provincia di Agrigento per un fabbisogno complessivo di 1.000 posti*

**Lotto n. 1 – CIG A002BB9593**

**Lotto n. 2 – CIG A002BD6D7F**

**Lotto n. 3 – CIG A002BECFA6**

L'anno 2024, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 16:00 e segg., presso i locali della Prefettura di Agrigento, sita in Piazza A. Moro n. 1, si riunisce in seduta pubblica la commissione di gara, istituita con decreto prefettizio prot. n. 0078190 del 12 ottobre 2023, che risulta così composta:

- Dott. Massimo Signorelli, Vice Prefetto Vicario – Presidente;
- Dott. Calogero Ferlisi, Segretario Generale del Comune di Caltanissetta – Componente;
- Dott. Michelangelo Battaglia, Funzionario Economico finanziario – Componente;
- Dott.ssa Rosalia Salli, Funzionario Assistente sociale – Componente;
- Rag.ra Giuseppina Sapia, Funzionario Economico finanziario – Componente;

Il Dr. Ing. Leonardo Agrò, Assistente informatico, svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione.

Gli adempimenti di carattere informatico a supporto della suddetta Commissione sono assicurati dalla Dott.ssa Irene Leone, Funzionario informatico.

Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 16:15.

Il Seggio di gara dà inizialmente atto che in data 14/02/2024 è stata trasmessa da parte dell'Avvocatura dello Stato di Palermo copia della sentenza n. 205/2024 del TAR Sicilia, sede di Palermo, con la quale è stato accolto il ricorso dell'Associazione Culturale Acuarinto contro il Ministero dell'Interno (Prefettura di Agrigento), per l'annullamento del provvedimento n. 0088475 del 17/11/2023 con il quale la suddetta Associazione è stata esclusa dalla procedura di gara in argomento, per l'unico assorbente motivo che risulta erroneamente indicato, quale disposizione normativa fondante l'esclusione, l'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (precedente Codice dei contratti pubblici), anziché il regime normativo di cui al D.lgs. 36/2023, applicabile al caso di specie, fermo

1



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento*

restando che l'Amministrazione "dovrà nuovamente provvedere sull'eventuale sussistenza di cause di esclusione della ricorrente alla luce (e nel rispetto)" del vigente D.lgs. 36/2023.

La Commissione, esaminati e verificati gli atti, nella puntuale esecuzione del contenuto della predetta sentenza del TAR Palermo, conferma e ribadisce la sussistenza delle cause di esclusione dell'Associazione Culturale Acuarinto, all'esito della quale verifica il predetto operatore, già oggetto di soccorso istruttorio, con riferimento al lotto 2, viene escluso dalla procedura di gara per le seguenti motivazioni:

- grave infrazione, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, debitamente accertata, con provvedimento giurisdizionale definitivo, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, atteso che l'operatore economico, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, a prescindere dall'esito della vicenda processuale, risulta condannato, previo accertamento della responsabilità penale in sede giudiziale, per aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come da decreti penali di condanna del Tribunale di Brindisi n. 72/2017, esecutivo in data 20/09/2017, e n. 240/2017, esecutivo in data 21/06/2017. La reiterata condotta penalmente sanzionata dal Tribunale di Brindisi è riconducibile all'operatore economico nell'esercizio del suo oggetto sociale e non alla persona fisica del legale rappresentante *pro tempore*, essendo condotte poste in essere per conto dell'operatore economico e non a titolo personale;
- grave illecito professionale per commissione di reati tributari ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, siccome indicato dall'art. 98, comma 3, lett. h), punto 3, del D.lgs. 36/2023, atteso che l'operatore economico, a prescindere dall'esito della vicenda processuale, risulta condannato, previo accertamento della responsabilità penale in sede giudiziale, con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1311/2021, emessa in data 19/07/2021 e depositata il successivo 18/10/2021, oggi appellata, per aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia fiscale, e precisamente per violazione degli articoli 4 e 10-ter del suindicato D.lgs. 74/2000, per omesso pagamento di imposte e tasse. Al riguardo, infatti, non risulta dagli atti prodotti che l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in maniera vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni (*cf. art. 95, comma 2, del summenzionato D.lgs. 36/2023*). La condotta penalmente sanzionata dal Tribunale di Agrigento è riconducibile all'operatore economico nell'esercizio del suo oggetto sociale e



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento*


non alla persona fisica del legale rappresentante *pro tempore*, essendo condotta posta in essere per conto dell'operatore economico e non a titolo personale;

- non risulta prodotto il modello 5 relativo a tutti i componenti del Comitato Direttivo dell'Associazione, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione; componenti muniti tutti, come da statuto, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi la direzione ed il controllo (*cf. Avvertenze modello 5, terzo capoverso, lettera d*);
- risulta, inoltre, come da atti d'ufficio, la sussistenza di carichi pendenti al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Agrigento, del giorno 01/08/2022, per la quale l'operatore, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, nonostante il soccorso istruttorio, non ha prodotto elementi contrari di valutazione.

Il Seggio di gara, proseguendo, tenuto conto che non è stata adottata la graduatoria definitiva, in sede di riesame chiesto dalla San Marco Società Cooperativa Sociale, dà atto che, in relazione al verbale di gara n. 5 del 15/11/2023 (prot. n. 0087746) e al provvedimento di esclusione n. 0088477 del 17/11/2023, il suddetto operatore economico San Marco Società Cooperativa Sociale relativamente al lotto 2 ha presentato istanza di riammissione dell'immobile ubicato in Licata, Via Puglisi, presentando a mezzo posta elettronica certificata la seguente documentazione: copia del collaudo statico n. 18 del 05/02/2024 a corredo della certificazione di idoneità statica depositato presso il Genio Civile di Agrigento il 24/09/1991 prot. n. 2046; per il piano terra, copia della concessione edilizia in sanatoria n. 12/S del 12/01/2005 ed autorizzazione di abitabilità del 20/10/2012 corredata da planimetria; per il piano primo, copia della concessione edilizia in sanatoria n. 12/S del 12/01/2005 e SCA segnalazione certificata di abitabilità del 19/02/2024 con planimetria, conformità impianti elettrici ed idrici; per il piano secondo, copia della concessione edilizia in sanatoria n. 116/S del 30/09/2015 e SCA segnalazione certificata di abitabilità del 19/02/2024 con planimetria, conformità impianti elettrici ed idrici.

Per quanto innanzi la Commissione all'unanimità accoglie l'istanza di riammissione dell'immobile sopra indicato.

La Commissione, conclusa la seduta alle ore 18:15, dispone la trasmissione del presente verbale al R.U.P. per il seguito di competenza.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento*

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Massimo Signorelli

*Massimo Signorelli*

Dott. Calogero Ferlisi

*Calogero Ferlisi*

Dott. Michelangelo Battaglia

*Michelangelo Battaglia*

Dott.ssa Rosalia Salli

*Rosalia Salli*

Rag. Giuseppina Sapia

*Giuseppina Sapia*